Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 14 settembre 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati: Convocazione . . . . Pag. 5715

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1971, n. **754**.
Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di L'Aquila . . . . Pag. 5715

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1971, n. **755**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . . . Pag. 5715

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **756**.
Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO. Pag. 5716

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1971, n. **757**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Rocco, nel comune di Berlingo. Pag. 5719

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1971, n. **758**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pietro apostolo, nel comune di Veroli. Pag. 5719

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1971, n. **759**.
Erezione in ente morale dell'associazione « Pro senectute », con sede in Luserna S. Giovanni . . . . Pag. 5719

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1971, n. **760**.
Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia della Congregazione delle suore missionarie del Cuore Immacolato di Maria, con sede in Roma. Pag. 5719

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1971, n. **761**.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Maria ad Venales e di S. Gennaro, nel comune di Campli . . . . Pag. 5719

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1971, n. **762**.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Lucia e di S. Carlo, nel comune Villa Santa Lucia degli Abruzzi . . . . Pag. 5719

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Frosinone e Latina . . . . Pag. 5719

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.
Classificazione tra le statali di una variante ad una strada statale, modifica dell'intero percorso e declassifica a provinciale del tratto dismesso della suddetta strada statale in provincia di Varese . . . . Pag. 5720

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.
Stralcio dal piano A.N.A.S. della strada prevista al n. 381 denominata « di Bernalda » in provincia di Potenza. Pag. 5720

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Bari . . . . Pag. 5721

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.
Classificazione tra le statali di una strada provinciale e modifica del tracciato di una strada statale in provincia di Lecce . Pag. 5721

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Belluno e Treviso . . . Pag. 5722

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Varese Pag. 5722

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Pistoia Pag. 5722

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1971.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Bologna e Pistoia Pag. 5723

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1971.
Merci ammissibili alla esportazione temporanea su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali. Pag. 5723

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1971.
Registrazione dei prodotti insetto-repellenti Pag. 5723

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1971.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Milano . . Pag. 5723

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1971.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro . . . Pag. 5724

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1971.
Declassificazione dalle provinciali di cinque tratti di strade in provincia di Milano . . . Pag. 5724

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1971.
Classificazione tra le provinciali di due tratti di strade in provincia di Milano . Pag. 5724

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1971.
Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Messina ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti. Pag. 5725

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1971.
Proroga dei termini di scadenza di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni di prevenzione degli infortuni sul lavoro . Pag. 5725

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1971.
Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Caltanissetta ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti. Pag. 5726

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1971.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali della impregnazione di traversine in legno operanti nella provincia di Roma . Pag. 5727

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1971.
Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Giacomelli Federico di Mathi Canavese . Pag. 5727

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 28 agosto 1971.
Proroga della gestione straordinaria del comune di San Prisco . . . . Pag. 5728

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 28 agosto 1971.
Proroga della gestione straordinaria del comune di San Cipriano d'Aversa . . . . Pag. 5728

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna: Variante al piano regolatore generale del comune di Carpi . . . Pag. 5729

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento della « Società cooperativa edilizia Gorizia », con sede in Ferrara . . . . Pag. 5729
Scioglimento della società cooperativa edilizia « Cooperativa Federici - ACLI - Carrobbio », con sede in Milano. Pag. 5729
Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « S. Francesco », con sede in Villa di Briano. Pag. 5729
Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Romagnola carni macello sociale della provincia di Ravenna », con sede in Ravenna . . . . . Pag. 5729
Scioglimento della società cooperativa edilizia « Petronella », con sede in Pomezia . . . . Pag. 5729

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Lanciano . . . . Pag. 5729
Divieto di esercizio venatorio in una zona della provincia di Arezzo . . . . Pag. 5729
Divieto di esercizio venatorio in una zona della provincia di Brescia . . . . Pag. 5729

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Dro ad assumere un mutuo per l'integrazone del bilancio 1970 . . . . . . Pag. 5729
Autorizzazione al comune di Luserna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 5729
Autorizzazione al comune di Moricone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 5730
Autorizzazione al comune di Montegridolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 5730

Ministero del tesoro:
Tredicesima estrazione per l'ammortamento del debito redimibile 5 % - 1954 . . . . Pag. 5730
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 5730

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 14 marzo 1968 al 30 giugno 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 294/68, n. 374/68, n. 535/68 e n. 674/68, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 136/66 (olio di oliva) esportati verso i Paesi terzi e la Grecia . . . . Pag. 5731

Commissariato del Governo nella regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca. Pag. 5731

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova . . . . Pag. 5732

Ministero della difesa:
Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi al 1° anno del 153° corso dell'Accademia militare di Modena . . . . Pag. 5735
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato di uno dei vincitori del concorso a dieci posti di « famiglio degli istituti e delle scuole militari di istruzione », nella categoria degli operai qualificati, nel ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa. Pag. 5736

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato di uno dei vincitori del concorso a quattro posti di « addetto all'esercizio delle stazioni meteo », nella categoria degli operai specializzati, del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa . . Pag. 5736

Ministero della sanità: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e vincitori del concorso per esami a cinque posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi. Pag. 5736

Ministero della marina mercantile: Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) . . . Pag. 5736

Ufficio medico provinciale di Reggio Calabria: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria . . Pag. 5736

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 231 DEL 14 SETTEMBRE 1971:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Milano.

(6828)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 231 DEL 14 SETTEMBRE 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975 (dalla serie 37ª/1975 alla serie 104ª/1975), emessi in base alle leggi 23 aprile 1966, n. 218 e 6 agosto 1966, n. 626 ed al decreto ministeriale 5 settembre 1966. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella QUINTA estrazione eseguita il 20 agosto 1971; Parte II: Elenco dei premi assegnati nelle precedenti estrazioni.

(7299)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CDLXXXVIII seduta pubblica per martedì 21 settembre 1971, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Assegnazione di progetti di legge alle commissioni in sede legislativa.
2. Interrogazioni.
3. Discussione del disegno di legge: « Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno » (*Approvato dal Senato*). (3550).

(8376)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1971, n. **754**.

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1965, n. 445 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

41) Cardiochirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 101. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1971, n. **755**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 111: all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di farmacia è aggiunto il seguente:

3) Istituto di biochimica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 100. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **756**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto in data 6 giugno 1939, n. 1305, con il quale è stato concesso il riconoscimento giuridico all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1940, n. 388, con il quale sono state approvate modifiche agli articoli 3, 4, 9 e 15 e sono stati soppressi gli articoli 7, 8 ed il secondo comma dell'art. 10 dello statuto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 1965, n. 1649, con il quale sono state approvate ulteriori modifiche all'art. 9 di detto statuto;

Vista la deliberazione in data 9 aprile 1970, n. 100/70 di repertorio, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ha deliberato l'integrale revisione dello statuto, tenendo presenti, per quanto applicabili, i criteri desumibili dall'art. 27 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti il riordinamento degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Udito il parere, favorevole con osservazioni, espresso dal Consiglio di Stato, commissione speciale, sezione II, nell'adunanza del 26 novembre 1970;

Vista la deliberazione in data 19 luglio 1971, n. 197/71 di repertorio, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ha nuovamente approvato il testo del nuovo statuto, opportunamente modificato in conformità delle osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO, nel testo deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ente nella seduta del 19 luglio 1971 e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 90. — PASQUALUCCI

Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio ENASARCO

TESTO DI STATUTO

TITOLO I

Costituzione e scopi

Art. 1.

L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO, ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.

L'ente provvede, nelle forme, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi economici collettivi in vigore, alla previdenza, all'assistenza ed alla istruzione professionale per la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

L'ente ha sede legale in Roma. Svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale anche attraverso una propria organizzazione periferica.

TITOLO II

Organi dell'ente

Art. 2.

Gli organi dell'ente sono:

1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) il collegio dei sindaci.

Gli organi previsti dal precedente comma durano in carica quattro anni ed alla scadenza del mandato i membri possono essere riconfermati.

Il membro nominato in sostituzione di altro venuto meno nel corso del quadriennio, per dimissioni o per altra causa, rimarrà in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il membro surrogato.

Art. 3.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di amministrazione che provvede in merito in occasione della sua prima riunione.

Il presidente viene scelto al di fuori dei componenti del consiglio di amministrazione e può essere riconfermato.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'ente;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, determinando le materie da portare alla loro discussione;

c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo;

d) firma gli atti e documenti che comportino impegni per l'ente con facoltà di delegare, per il compimento di determinati atti, la legale rappresentanza dell'ente al direttore gene-

rale ed a funzionari appositamente, di volta in volta, designati.

Il presidente può delegare particolari funzioni inerenti alla sua carica, o per determinati atti la legale rappresentanza dell'ente a uno dei vice presidente;

e) esercita le altre attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente nominato tra i consiglieri di cui al punto a) del successivo art. 4 e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro vice presidente.

Nel caso in cui la carica di presidente si sia resa vacante nel corso del quadriennio, il consiglio di amministrazione propone la terna di nomi, di cui al primo comma del presente articolo, nella sua prima riunione.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto dal presidente dell'ente e dai seguenti membri:

a) otto rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio;

b) quattro rappresentanti delle imprese mandanti;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) un rappresentante del personale dell'ente designato tra il personale stesso, con votazione da effettuarsi tra il personale di ruolo e fuori ruolo.

I rappresentanti di cui ai punti a) e b) sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive associazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale e comunque da quelle firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.

Qualora le associazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, questi ha facoltà di provvedere direttamente.

Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidente, scegliendone uno tra i consiglieri di cui al punto a) ed uno tra i consiglieri di cui al punto b).

I vice presidente esercitano anche le funzioni che vengono ad essi attribuite di volta in volta dal consiglio di amministrazione per incarichi particolari.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno ogni bimestre su convocazione del presidente, mediante avviso da inviarsi con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

In caso di assoluta urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni e la convocazione con lettera raccomandata può essere sostituita da convocazione telegrafica, contenente l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare.

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti o il collegio dei sindaci.

Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio di amministrazione, sentito l'interessato, propone al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la sostituzione dei membri che, per quattro sedute consecutive e senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni del consiglio stesso.

Art. 6.

Spetta al consiglio di amministrazione:

1) deliberare la terna di nomi da proporre per la nomina del presidente;

2) deliberare la nomina dei vice presidenti in conformità di quanto disposto dall'art. 4 e del componente elettivo del comitato esecutivo di cui all'art. 7;

3) deliberare la nomina del direttore generale;

4) deliberare sulle direttive generali per il raggiungimento delle finalità dell'ente;

5) deliberare sui regolamenti di attuazione delle forme di assistenza e previdenza esercitate dall'ente anche mediante la istituzione di gestioni separate e di fondi speciali;

6) deliberare sui regolamenti che disciplinano le attività ed il funzionamento dell'ente, ed in particolare le procedure per gli appalti e le forniture e per la stipula dei contratti in genere, stabilendo i limiti di materia e di spesa entro i quali gli organi dell'ente sono competenti a deliberare;

7) deliberare sulla dotazione organica e sulla regolamentazione dello stato giuridico e del trattamento economico di attività e di fine servizio del personale dell'ente;

8) deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi;

9) deliberare annualmente il piano di impiego delle somme eccedenti la normale liquidità di gestione ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

10) deliberare sui criteri direttivi per l'impiego dei fondi in conformità al piano di cui al precedente punto, nonchè sulla costituzione e sulla disciplina dei fondi di riserva;

11) deliberare sull'acquisto, l'alienazione, la permuta e la eventuale trasformazione di beni immobili nei limiti di competenza stabiliti dai criteri di cui al precedente punto;

12) deliberare sull'accettazione di donazioni e legati a favore dell'ente;

13) deliberare sull'attribuzione degli incrementi derivanti dai bilanci di esercizio;

14) deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto;

15) deliberare sulla istituzione, composizione ed attribuzione di comitati consultivi;

16) decidere sui ricorsi concernenti i contributi e le prestazioni e sulla applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi e dagli accordi economici in vigore;

17) deliberare su ogni altra questione ad esso deferita da leggi, decreti e regolamenti, e che non risulti espressamente deferita ad altri organi.

Le deliberazioni di cui ai punti 3), 5), 6), 7) e 14) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro per quelle concernenti i regolamenti del personale dell'ente.

Le deliberazioni di cui al punto 9) dovranno essere sottoposte all'approvazione ai sensi di legge.

Il consiglio può delegare al presidente la facoltà di deliberare gli investimenti concernenti:

depositi sui conti correnti fruttiferi presso istituti di credito;

mutui ipotecari inferiori a venti milioni di lire.

Art. 7.

Il comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente dell'ente;

b) dai vice presidenti;

c) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) da un consigliere di amministrazione, eletto dal consiglio stesso.

Esso è convocato dal presidente in via ordinaria almeno una volta al mese e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri o il collegio dei sindaci.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

L'avviso di convocazione, indicante il luogo, il giorno e la ora della riunione e le questioni da trattare, è inviato dal presidente almeno tre giorni prima, salvo il caso di assoluta urgenza, in cui la convocazione deve essere fatta telegraficamente almeno ventiquattro ore prima.

Art. 8.

Il comitato esecutivo:

1) esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione ed esamina le questioni ad esso demandate dal consiglio medesimo e dal presidente per il migliore funzionamento dell'ente;

2) delibera sull'impiego dei fondi secondo il piano di investimenti predisposto dal consiglio di amministrazione in conformità dell'art. 6 ad eccezione degli investimenti immobiliari;

3) esamina i bilanci preventivi e consuntivi dell'ente e le relazioni del direttore generale, da sottoporre al consiglio di amministrazione per l'approvazione;

4) delibera sulla cancellazione, riduzione, surrogazione e frazionamento di ipoteche iscritte a garanzia dell'ente e sugli annotamenti relativi nonchè sullo svincolo di cauzioni e sulla rinuncia, proroga e rateizzazione dei crediti;

5) delibera su provvedimenti concernenti il personale ad esso demandati dal consiglio di amministrazione;

6) esamina, in genere, tutte le proposte da sottoporre alla approvazione del consiglio;

7) esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi, decreti e regolamenti.

Art. 9.

I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono trascritti in apposito libro numerato progressivamente per ciascuno dei due predetti organi e firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'ente incaricato dal consiglio delle mansioni di segretario

Art. 10.

Le funzioni di controllo sono esercitate da un collegio dei sindaci nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il collegio dei sindaci è costituito da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) due rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio;

d) un rappresentante delle imprese mandanti.

Per ciascun membro del collegio è nominato un supplente il quale sostituisce in caso di assenza o impedimento il membro effettivo.

I rappresentanti di cui ai punti *c*) e *d*) sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive associazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale e comunque da quelle firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.

I sindaci esercitano le loro funzioni in conformità degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

I sindaci assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 11.

Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fra il personale dell'ente avente qualifica di direttore superiore.

Il consiglio di amministrazione può altresì nominare persona estranea all'ente purchè sia provvista dei requisiti di carattere generale previsti per il personale di ruolo dell'ENASARCO — fatta eccezione del limite massimo di età — del diploma di laurea ed abbia particolare esperienza nel campo delle attività previdenziali ed assistenziali.

Il direttore generale dirige i servizi dell'ente, ne sovraintende e ne regola il funzionamento, sovraintende al personale, ne cura la disciplina ed esercita le attribuzioni conferitegli dai regolamenti dell'ente e dagli organi di amministrazione.

Il direttore generale esercita tutte le funzioni ad esso espressamente delegate dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'ente.

Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, fa parte di tutti i comitati di cui al punto 15) del precedente art. 6 e riferisce annualmente in sede di preventivo e consuntivo sulla gestione dell'ente.

Lo stato giuridico, il trattamento economico di attività e quello di quiescenza del direttore generale sono stabiliti mediante delibera del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.

Il direttore generale non può essere mantenuto in servizio oltre il 65° anno di età.

Art. 12.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento. Qualora siano accertate gravi irregolarità sul funzionamento dell'ente può essere disposto, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'ente con i poteri che saranno fissati nel decreto stesso e per una durata non superiore a tre mesi, prorogabile al massimo per un altro trimestre.

TITOLO III

Patrimonio e amministrazione

Art. 13.

Il patrimonio dell'ente è formato dai beni immobili e mobili e dai valori per gli acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, spettino all'ente.

Art. 14.

Le entrate dell'ente sono costituite:

1) dai contributi ad esso spettanti;

2) dalle rendite del patrimonio;

3) dalle somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo.

Art. 15.

I fondi liquidi dell'ente devono essere investiti:

a) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

b) annualità dovute dallo Stato;

c) in cartelle o titoli equiparati degli istituti esercenti il credito fondiario;

d) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;

e) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado;

f) in beni immobili liberamente disponibili;

g) in altre forme autorizzate dalla legge o dai Ministeri competenti su proposta del consiglio di amministrazione.

I depositi fruttiferi debbono essere contenuti in misura idonea ad assicurare in ogni momento la disponibilità dei fondi per le prestazioni.

Art. 16.

L'ente, mediante convenzione approvata dal consiglio di amministrazione, può affidare in tutto o in parte la custodia dei valori ed il servizio di cassa ad uno o più istituti di credito di notoria solidità.

Art. 17.

Gli esercizi finanziari dell'ente vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio debbono essere compilati, a cura del direttore generale, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, quest'ultimo con la situazione patrimoniale alla fine dello esercizio. Qualora siano stati istituiti fondi speciali o gestioni separate, devono essere compilati per essi bilanci distinti.

I bilanci, corredati dalle relazioni del direttore generale, sono sottoposti dopo l'esame del comitato esecutivo, unitamente alle relazioni del collegio dei sindaci, al consiglio di amministrazione che deve deliberare sul bilancio di previsione entro il 30 novembre precedente l'esercizio considerato e sul bilancio consuntivo entro il 30 aprile successivo all'esercizio cui si riferisce.

I bilanci, unitamente alle relazioni del direttore generale e del collegio dei sindaci, saranno trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 18.

L'ente può istituire, ai sensi dell'art. 6, punto 10), fondi di riserva per le singole gestioni.

TITOLO IV

Disposizioni generali e finali

Art. 19.

In caso di scioglimento dell'ente il liquidatore, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvederà alla liquidazione dell'attivo e alla estinzione del pas-

sivo e il patrimonio netto risultante a liquidazione chiusa sarà attribuito agli iscritti, salvo che la legge non disponga altrimenti, in proporzione ai saldi dei conti individuali alla data di scioglimento.

Art. 20.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge ed in mancanza di esse ai principi generali del diritto vigente.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1971, n. **757**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Rocco, nel comune di Berlingo.

N. 757. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Brescia in data 6 gennaio 1967, integrato con dichiarazione del 29 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Rocco, in frazione Berlinghetto del comune di Berlingo (Brescia). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 60. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1971, n. **758**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pietro apostolo, nel comune di Veroli.

N. 758. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Veroli-Frosinone in data 15 luglio 1968, integrato con due dichiarazioni del 6 settembre stesso anno ed altra del 4 dicembre 1969, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pietro apostolo, in frazione Castelmassimo del comune di Veroli (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 61. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1971, n. **759**.

Erezione in ente morale dell'associazione « Pro senectute », con sede in Luserna S. Giovanni.

N. 759. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Pro senectute », con sede in Luserna S. Giovanni (Torino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 75. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1971, n. **760**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia della Congregazione delle suore missionarie del Cuore Immacolato di Maria, con sede in Roma.

N. 760. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia della Congregazione delle suore missionarie del Cuore Immacolato di Maria, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 83. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1971, n. **761**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Maria ad Venales e di S. Gennaro, nel comune di Campli.

N. 761. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Teramo in data 26 ottobre 1970, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Maria ad Venales, in frazione Roiano e di S. Gennaro, in frazione Collicelli, nel comune di Campli (Teramo).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 72. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1971, n. **762**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Lucia e di S. Carlo, nel comune Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

N. 762. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Valva e Sulmona in data 1° settembre 1970, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Lucia e di S. Carlo, in località Carrufo, nel comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 59. — PASQUALUCCI

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Frosinone e Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del

30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 10 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 6 presso Cassino-Pignataro-San Giorgio a Liri-Ausonia-innesto strada statale n. 7 a Scauri », dell'estesa di km. 34 + 100;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 6 presso Cassino-Pignataro-San Giorgio a Liri-Ausonia-innesto strada statale n. 7 a Scauri », dell'estesa di km. 34 + 100, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 630 « Ausonia ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1971
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 348

(8089)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.

Classificazione tra le statali di una variante ad una strada statale, modifica dell'intero percorso e declassifica a provinciale del tratto dismesso della suddetta strada statale in provincia di Varese.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 2939 dell'11 ottobre 1969, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto:

1) la statizzazione della variante alla strada statale n. 233 « Varesina », dell'estesa di km. 5 + 848, che si diparte dalla progressiva chilometrica 18 + 000 della citata strada statale n. 233 e si ricongiunge con la statale stessa alla progressiva chilometrica 23 + 250 includendo nel tracciato il caposaldo Cascina Fornace (Origgio);

2) che l'itinerario dell'intera strada statale n. 233 « Varesina » debba essere così integrato: « Milano-Saronno-Cascina Fornace (Origgio)-Tradate-Varese-Ganna-Ghirla-confine svizzero di ponte Tresa »;

3) la declassifica del tratto della strada statale n. 233 « Varesina » sotteso dalla variante suddetta;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale di Varese si è espressa al riguardo con delibera del 7 marzo 1966;

Sentiti, a norma degli articoli 3 e 12 della citata legge n. 126 il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che hanno espresso parere favorevole rispettivamente in data 13 luglio 1967, n. 611, 23 ottobre 1970, n. 913 e 16 febbraio 1971, n. 161;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione, alla modifica del tracciato e alla declassifica di cui sopra;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126:

Art. 1.

Viene classificata statale la variante alla strada statale n. 233 « Varesina », di km 5 + 848, compresa tra la progressiva chilometrica 18 + 000, la località di Cascina Fornace (Origgio) e la progressiva chilometrica 23 + 250 della citata strada statale n. 233.

Art. 2.

L'intero percorso della strada statale n. 233 « Varesina », con l'inclusione nel tracciato del caposaldo di Cascina Fornace (Origgio), viene così modificato: « Milano-Saronno-Cascina Fornace (Origgio)-Tradate-Varese-Ganna-Ghirla-confine svizzero di ponte Tresa ».

Art. 3.

Cessa di appartenere al novero delle strade statali e viene classificato provinciale il tratto della strada statale n. 233 « Varesina » dismesso a seguito della costruzione della variante compresa tra le progressive chilometriche 18 + 000 e 23 + 250.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi delle strade in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1971
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 349

(8090)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.

Stralcio dal piano A.N.A.S. della strada prevista al n. 381 denominata « di Bernalda » in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 381 del predetto piano è prevista la strada provinciale « di Bernalda », dell'estesa di chilometri 43 + 500 ed avente il seguente itinerario: « innesto strada statale n. 175 al km. 32 + 200-bivio San Vito-scalo Bernalda-innesto strada statale n. 103 al chilometro 181 + 100 »;

Vista la nota 7 novembre 1970, n. 3758, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha fatto presente l'inutilità di procedere alla statizzazione di detta strada dal

momento che, a seguito dei lavori di ammodernamento della litoranea « Jonica » e della costruzione della superstrada « Basentana », nonchè della strada a scorrimento veloce « di Fondo Valle d'Agri » statizzata come strada statale n. 598, si sono determinati degli itinerari preferenziali, peraltro non previsti all'epoca della formulazione del citato piano, per cui la strada provinciale « di Bernalda » è venuta ad assumere soltanto importanza locale e provinciale;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si sono espressi favorevolmente rispettivamente in data 29 settembre 1970, n. 1163 e 12 gennaio 1971, n. 2177/70;

Ritenuto, quindi, che occorre stralciare dal suddetto piano A.N.A.S. la strada in parola;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada provinciale: « innesto strada statale n. 175 al km. 32 + 200-bivio San Vito-scalo Bernalda-innesto strada statale n. 103 al km. 181 + 100 », denominata « di Bernalda », dell'estesa di km. 43 + 500, prevista al n. 381 del piano suddetto, non fa più parte del piano stesso.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1971
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 350

(8091)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 364 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 100 a Capurso-Noicattaro-Rutigliano-innesto strada statale n. 377 a Castellana », dell'estesa di km. 30 + 664;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 100 a Capurso-Noicattaro-Rutigliano-innesto strada statale n. 377 a Castellana », dell'estesa di km. 30 + 664, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 634 « delle Grotte orientali ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1971
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 347

(8088)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.

Classificazione tra le statali di una strada provinciale e modifica del tracciato di una strada statale in provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 4169 del 10 novembre 1970, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto:

1) che venga statizzata la strada provinciale litoranea Santa Cesarea Terme (innesto strada statale n. 173)-Santa Maria di Leuca (innesto strada statale n. 275), dell'estesa di km. 35 + 450;

2) che tale classificazione debba avvenire come prolungamento della strada statale n. 173 « delle Terme Salentine » che ha, attualmente, il seguente tracciato: « innesto strada statale n. 16 in Otranto-Uggiano-Porto Badisco-Santa Cesarea Terme », di km. 18 + 000;

3) che con la statizzazione della strada di cui al punto 1) il tracciato della strada statale n. 173 « delle Terme Salentine » debba essere modificato come segue: « innesto strada statale n. 16 in Otranto-Uggiano-Porto Badisco-Santa Cesarea Terme-Castro-Porto Tricase-innesto strada statale n. 275 presso Santa Maria di Leuca », di complessivi km. 53 + 450;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Lecce, che si sono espressi favorevolmente rispettivamente in data 22 aprile 1970, n. 442, in data 12 gennaio 1971, n. 2273/70 e in data 17 giugno 1970, n. 39;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione della strada in parola;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Art. 1.

La strada provinciale litoranea Santa Cesarea Terme (innesto strada statale n. 173)-Santa Maria di Leuca (innesto strada statale n. 275), dell'estesa di km. 35 + 450, è classificata statale come prolungamento della strada statale n. 173 « delle Terme Salentine ».

Art. 2.

Il tracciato della strada statale n. 173 « delle Terme Salentine » viene modificato come segue: « innesto strada statale n. 16 in Otranto-Uggiano-Porto Badisco-Santa Cesarea Terme-Castro-Porto di Tricase-innesto strada statale n. 275 presso Santa Maria di Leuca », dell'estesa complessiva di km. 53 + 450.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1971
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 164

(8086)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Belluno e Treviso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 251 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 50 a Bribano-Passo S. Ubaldo-innesto strada statale n. 13 a Conegliano », dell'estesa di km. 38 + 900;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 50 a Bribano-Passo S. Ubaldo-innesto strada statale n. 13 a Conegliano », dell'estesa di km. 38 + 900, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 635 « del Passo di S. Ubaldo ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1971
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 166

(8085)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Varese.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 184 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 33 a Sesto Calende-Ispra-Laveno-Mombello », dell'estesa di km. 29 + 900;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 33 a Sesto Calende-Ispra-Laveno-Mombello », dell'estesa di chilometri 29 + 900, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 629 « di Angera ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1971
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 165

(8084)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 67 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 66 presso Colonna di Mamiano-Piteglio-Prataccio-Marliana-Montecatini Terme », dell'estesa di km. 38 + 970;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 66 presso Colonna di Mamiano-Piteglio-Prataccio-Marliana-Montecatini Terme », dell'estesa di km. 38 + 970, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 633 « Mamianese-Marlianese ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1971
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 163

(8083)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Bologna e Pistoia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 65 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 64 presso ponte della Venturina-Pracchia-innesto strada statale n. 66 presso Pontepreti », dell'estesa di km. 16 + 500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 64 presso ponte della Venturina-Pracchia-innesto strada statale n. 66 presso Pontepreti », dell'estesa di km. 16 + 500, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 632 « traversa di Pracchia ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 15 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1971
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 361

(8087)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1971.

Merci ammissibili alla esportazione temporanea su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente la modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 23 gennaio 1968, n. 29;

Ritenuta l'opportunità di stabilire l'elenco delle merci previsto dall'art. 37, ultimo comma, del su indicato decreto del Presidente della Repubblica, in quanto possono considerarsi realizzate le condizioni prescritte nei riguardi di dette merci e dei relativi impieghi;

Visto il parere espresso nella seduta del 17 giugno 1971 dal comitato consultivo di cui all'art. 3 del decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco previsto dall'art. 37, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, comprende le merci per le quali era consentita la temporanea esportazione in base a provvedimenti di legge in vigore alla data del 30 giugno 1971, limitatamente ai trattamenti contemplati dai provvedimenti medesimi.

L'autorizzazione alla temporanea esportazione è rilasciata dal capo della circoscrizione, presso la quale è presentata la dichiarazione doganale.

Art. 2.

Restano ferme le vigenti norme concernenti i divieti e le restrizioni di ogni genere, compresi quelli stabiliti dagli organi della Comunità economica europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

(8096)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1971.

Registrazione dei prodotti insetto-repellenti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la proposta della Direzione generale del servizio farmaceutico;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in data 23 giugno 1970;

Decreta:

Tutti i prodotti insetto-repellenti sono da considerarsi assimilati agli insetticidi e come tali soggetti alla registrazione come presidi medico-chirurgici.

Le ditte interessate dovranno, pertanto, entro il 30 settembre p. v., inoltrare domanda di registrazione dei prodotti insetto-repellenti attualmente in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8309)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 2 febbraio 1970, n. 41306, con il quale l'amministrazione provinciale di Milano ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Villa-

santa-Vimercate » e delle rampe di raccordo alla strada statale n. 36, che ha inizio in prosecuzione della strada provinciale n. 7 « Villasanta-Lesmo » in località Villasanta e termina all'incrocio con la strada provinciale n. 2 « Monza-Trezzo » a Vimercate, della lunghezza di km. 5 + 058 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 5 + 058, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(8094)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 8/12 dell'8 gennaio 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Catanzaro ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « di accesso al Preventorio Callinare di Sant'Angelo di Drapia », per un'estesa di km. 1 + 100 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 309 del 23 marzo 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « di accesso al Preventorio Callinare di Sant'Angelo di Drapia », dell'estesa di km. 1 + 100, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(8092)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1971.

Declassificazione dalle provinciali di cinque tratti di strade in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 13 ottobre 1969, n. 38935-644-68, con il quale l'amministrazione provinciale di Milano ha deliberato di chiedere la declassificazione a comunale dei seguenti tronchi di strade provinciali, con conseguente modifica dei capisaldi:

1) strada provinciale n. 6 « Monza-Carate », tronco iniziale della lunghezza di km. 1 + 063;

2) strada provinciale n. 13 « Monza-Melzo », tronco iniziale della lunghezza di km. 0 + 383;

3) strada provinciale n. 113 « Monza-Cernusco », tronco iniziale della lunghezza di km. 0 + 315;

4) strada provinciale n. 111 « Monza-Seregno », tronco iniziale della lunghezza di km. 1 + 343;

5) strada provinciale n. 5 « Villa di Monza », tronco finale della lunghezza di km. 1 + 385;

Visto il voto 16 febbraio 1971, n. 132, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto che i tronchi di strada facenti parte delle strade provinciali suindicate possono essere declassificati comunali avendo i requisiti previsti dall'art. 7 della legge stessa e che, conseguentemente vengono spostati i capisaldi delle strade provinciali medesime;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, i tronchi di strada di cui alle premesse cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono classificati comunali, entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Monza e, conseguentemente, sono spostati i capisaldi delle strade provinciali medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(8093)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1971.

Classificazione tra le provinciali di due tratti di strade in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 12 gennaio 1970, n. 37315, con il quale l'amministrazione provinciale di Milano ha deliberato di chiedere, a seguito della costruzione della variante di Villa Cortese alla strada provinciale n. 12 « Inveruno-Legnano », l'emissione del formale decreto per il trasfe-

rimento del tronco di km. 0 + 661, della strada provinciale stessa dall'abitato di Villa Cortese all'inizio dell'anzidetta variante alla strada provinciale n. 129 « Inveruno-Villa Cortese », con conseguente modifica del caposaldo finale di quest'ultima;

Visto il voto 12 gennaio 1971, n. 48, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici nel pronunciarsi favorevolmente al riguardo ha, altresì, espresso il parere che debba essere, nel contempo, classificata tra le provinciali la variante di cui sopra;

Ritenuto, pertanto, che può accogliersi quanto richiesto dalla suddetta amministrazione provinciale e può classificarsi tra le provinciali la variante in questione;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

Art. 1.

Il tratto di km. 0 + 661 della strada provinciale n. 12 « Inveruno-Legnano », dall'inizio della variante alla strada provinciale stessa fino all'abitato di Villa Cortese, cessa di appartenere a tale strada provinciale ed entra a far parte dell'itinerario della strada provinciale n. 129 « Inveruno-Villa Cortese », il cui caposaldo terminale viene conseguentemente spostato da Villa Cortese allo innesto della variante anzidetta.

Art. 2.

L'estesa della strada provinciale n. 129 passa da km. 7 + 410 a km. 8 + 071.

Art. 3.

E' classificata provinciale ed entra a far parte del tracciato della strada provinciale n. 12 « Inveruno-Legnano » la variante di Villa Cortese di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 19 agosto 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(8095)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Messina ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Messina; le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio in genere . .	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.200 mensili;
Facchinaggio nel settore dei laterizi	4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili;
Facchinaggio nell'ambito delle ferrovie dello Stato limitatamente al comune di Messina	7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 79.900 mensili;
Facchinaggio nell'ambito delle stazioni ferroviarie nella provincia di Messina	4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili;
Facchinaggio presso i mattatoi comunali	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.200 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8055)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1971.

Proroga dei termini di scadenza di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente « norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro »;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1956, 10 gennaio 1957, 31 marzo 1958, 26 luglio 1958, 1° agosto 1959, 6 feb-

braio 1960, 14 luglio 1960, 9 febbraio 1961, 2 marzo 1962, 28 dicembre 1962, 13 febbraio 1965, 14 luglio 1967 e 21 marzo 1969, concernenti la concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di talune disposizioni contenute nel citato decreto presidenziale;

Viste le istanze intese ad ottenere una proroga di alcune deroghe concesse con i succitati decreti ministeriali;

Sentito il comitato per l'attuazione delle norme costituito in seno alla commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Considerata la necessità di accogliere le suddette richieste, le quali sono giustificate da esigenze tecniche e di esercizio o da altri motivi eccezionali;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni contenute negli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, indicate nella allegata tabella, non si applicano, fino al 31 dicembre 1973, per le attività produttive e per i settori industriali a fianco di ciascuno di essi indicati, subordinatamente all'adozione ed alla sussistenza delle misure sostitutive di sicurezza di cui alla tabella medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

N. d'ordine	Disposizioni derogate	Attività produttive o settore industriale	Misure sostitutive di sicurezza
	Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro:		
1	Art. 188. — Piani di scorrimento delle gru a ponte	Tutte le attività produttive	*a*) Sistema di blocco che impedisca il movimento delle gru a ponte quando uno o più lavoratori accedano sui piani di scorrimento; *b*) Effettuazione a terra del cambio turno gruisti
2	Art. 192. — Divieto della discesa libera dei carichi	Tutte le attività produttive, limitatamente all'impiego di elevatori azionati da motore termico	Verifiche settimanali del freno e verifiche mensili del punto di ancoraggio, da effettuarsi da parte della ditta. I risultati delle verifiche devono essere riportati su appositi verbali
3	Art. 220, primo comma. — Difesa dei piani inclinati	Tutte le attività produttive	Verifiche settimanali, da parte della ditta, delle condizioni delle funi e degli attacchi. I risultati delle verifiche devono essere riportati su appositi verbali

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

DONAT-CATTIN

(8080)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Caltanissetta ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza saciale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Caltanissetta, le classi iniziali di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Trasporto di persone; trasporto di cose (autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi non agricoli, escavatoristi e simili, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali e simili); attività preliminari e complementari del trasporto; scavo e preparazione materiali da trasportare, guardianaggio e simili; mattazione e scuoiatura; facchinaggio generico ed attività preliminari e complementari (insacco, pesatura, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna recapito in loco)	2ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 22.400 mensili.
Facchini addetti ad operazioni di carico e scarico, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli; presa e consegna; recapito in loco presso i seguenti settori di attività merceologiche: prodotti ortofrutticoli; gas liquidi in bombole e combustibili solidi; fertilizzanti, prodotti chimici e petrolchimici	4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili.
Attività varie (servizi di guardia a terra, a mare e campestre, pulitori, netturbini e simili, barbieri ed affini)	4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8081)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali della impregnazione di traversine in legno operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali della impregnazione di traversine in legno operanti nella provincia di Roma, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospèsi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali della impregnazione di traversine in iegno operanti in provincia di Roma;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 13 marzo 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali della impregnazione di traversine in legno operanti nella provincia di Roma, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1971

(8284) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Giacomelli Federico di Mathi Canavese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Giacomelli Federico di Mathi Canavese (Torino), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115.

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Giacomelli Federico di Mathi Canavese (Torino);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 agosto 1971 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Giacomelli Federico di Mathi Canavese (Torino), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8285)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 28 agosto 1971.
Proroga della gestione straordinaria del comune di San Prisco.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1971 venne sciolto il consiglio comunale di San Prisco e nominato un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune nella persona del vice prefetto ispettore dott. Bonaventura Costabile, successivamente sostituito dal direttore di sezione dott. Giuseppe Genovese con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971.

L'amministrazione straordinaria si è accinta subito all'opera di sistemazione di diversi importanti settori dell'attività comunale, che avevano sensibilmente risentito della crisi che condusse allo scioglimento del consiglio comunale. Nel quadro di tale opera ha avviato una serie di pratiche amministrative che concernono sia le finanze comunali sia l'attuazione di importanti opere pubbliche, delle quali la popolazione avverte particolarmente l'urgenza.

Allo scopo di consentire al predetto commissario di poter proseguire nell'opera intrapresa, si ritiene di dover prorogare, nell'interesse della civica azienda, la gestione straordinaria del comune, di mesi tre a decorrere dal 31 agosto 1971, a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Con decreto odierno si provvede pertanto a tale proroga.

Caserta, addì 28 agosto 1971

p. *Il prefetto*: CAPANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visti il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1971, con il quale venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Prisco e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune stesso, il dott. Bonaventura Costabile, successivamente sostituito nell'incarico dal dott Giuseppe Genovese, giusta il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971;

Considerato che in data 30 agosto 1971 verrà a scadere il termine di mesi tre previsto, per la durata in carica della gestione commissariale straordinaria, dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di S. Prisco, affidata al direttore di sezione dott. Giuseppe Genevese, è prorogata per motivi amministrativi, di tre mesi, a decorrere dal 31 agosto 1971.

Caserta, addì 28 agosto 1971

(8257) p. *Il prefetto*: CAPANO

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 28 agosto 1971.
Proroga della gestione straordinaria del comune di San Cipriano d'Aversa.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1971 venne sciolto il consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa e nominato un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune nella persona del direttore di sezione dott. Giuseppe Genovese, successivamente sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971 dal direttore di sezione dott. Nicola Arpago.

L'amministrazione straordinaria si è subito dedicata all'opera di sistemazione di diversi importanti settori dell'attività comunale, che avevano sensibilmente risentito della crisi che condusse allo scioglimento del consiglio comunale. Nel quadro di tale opera, ha iniziato una serie di pratiche concernenti sia la sistemazione finanziaria del comune che l'attuazione di importanti opere pubbliche delle quali la popolazione avverte particolarmente l'urgenza.

Allo scopo di consentire al predetto commissario di poter proseguire nell'opera intrapresa, si ritiene di dover prorogare, nell'interesse della civica azienda, la gestione straordinaria del comune, di mesi tre a decorrere dal 31 agosto 1971, a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Con decreto odierno si provvede pertanto a tale proroga.

Caserta, addì 28 agosto 1971

p. *Il prefetto*: CAPANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 1971, con il quale venne disposto lo scioglimento del consiglio comunale di S. Cipriano di Aversa, con la conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso;

Considerato che in data 30 agosto 1971 verrà a scadere il termine di mesi tre previsto, per la durata in carica della gestione commissariale straordinaria, dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di S. Cipriano d'Aversa affidata al direttore di sezione dott. Nicola Arpago, è prorogata, per motivi amministrativi, di tre mesi, a decorrere dal 31 agosto 1971.

Caserta, addì 28 agosto 1971

(8258) p. *Il prefetto*: CAPANO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Carpi

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna in data 31 agosto 1971, n. 20522, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Carpi relativa ad insediamento dell'edificio destinato a scuola elementare in via Martiri di Fossoli.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del comune di Carpi a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(8267)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della « Società cooperativa edilizia Gorizia », con sede in Ferrara

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 agosto 1971 la « Società cooperativa edilizia Gorizia », con sede in Ferrara, costituita per rogito Tinebra in data 28 novembre 1962, rep. 11767, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(8155)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Cooperativa Federici - ACLI - Carrobbio », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 agosto 1971 la società cooperativa « Cooperativa Federici - ACLI - Carrobbio », con sede in Milano, costituita per rogito Gallizia in data 2 agosto 1962, rep. 63044/22791, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(8156)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « S. Francesco », con sede in Villa di Briano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 agosto 1971, la società cooperativa di produzione e lavoro « S. Francesco », con sede in Villa di Briano (Caserta), costituita per rogito Conte in data 12 giugno 1955, rep. 8115/3763, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(8157)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Romagnola carni macello sociale della provincia di Ravenna », con sede in Ravenna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 agosto 1971, la società cooperativa di produzione e lavoro « Romagnola carni macello sociale della provincia di Ravenna », con sede in Ravenna, costituita per rogito Ferlanti in data 7 agosto 1962, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(8158)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Petronella » con sede in Pomezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 agosto 1971, la società cooperativa edilizia « Petronella », con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Moscatello in data 27 febbraio 1963, rep. 67897/1536 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(8159)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Lanciano

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1971, n. 30563/2546, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla cooperativa agricola « S. Mauro » di Frisa, della zona demaniale facente parte del tratturo Aquila-Foggia, in Lanciano, estesa mq. 2140 riportata in catasto alla particella n. 2-B del foglio di mappa n. 7 del comune di Lanciano e nella planimetria tratturale con il n. 2-B.

(8303)

Divieto di esercizio venatorio in una zona della provincia di Arezzo

Con decreto ministeriale 27 agosto 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, nella provincia di Arezzo è vietato l'esercizio venatorio alle specie del daino, capriolo, cervo, riccio per tutta l'annata venatoria 1971-72, al fringuello dal 1° gennaio al 28 febbraio, il divieto di caccia ai palmipedi e trampolieri nelle paludi, stagni, prati marcitori, corsi d'acqua, laghi, ecc. e a tutta la selvaggina migratoria dai capanni preventivamente denunciati, nei periodi nei quali i terreni circostanti siano in tutto o in parte coperti di neve, per tutta l'annata venatoria 1971-72.

(8141)

Divieto di esercizio venatorio in una zona della provincia di Brescia

Con decreto ministeriale 27 agosto 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato l'esercizio venatorio fino al 31 gennaio 1972 al cinghiale nella zona faunistica delle Alpi compresa nella provincia di Brescia e sottoposta a caccia controllata.

(8142)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Dro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1971 il comune di Dro (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8304)

Autorizzazione al comune di Luserna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1971 il comune di Luserna (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8305)

Autorizzazione al comune di Moricone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1971 il comune di Moricone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.006.274, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8306)

Autorizzazione al comune di Montegridolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1971 il comune di Montegridolfo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.835.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8307)

MINISTERO DEL TESORO

Tredicesima estrazione per l'ammortamento del debito redimibile 5 % - 1954

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 2ª - 3ª - 6ª - 8ª - 9ª - 14ª - 16ª - 18ª - 19ª - 20ª - 24ª - 25ª - 27ª - 28ª - 29ª - 30ª - 31ª - 32ª - 33ª - 34ª - 35ª - 36ª - 37ª - 38ª - 39ª - 40ª - 41ª e 42ª (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del debito redimibile 5 % - 1954.

Successivamente, il giorno 11, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla tredicesima estrazione di tre serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1972.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 4 settembre 1971

(8302)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 10 settembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	614,70	614,70	614,75	614,70	614,70	614,50	614,73	614,70	614,70	614,70
Dollaro canadese	604,90	604,90	605 —	604,90	603,90	604,70	605 —	604,90	604,90	604,90
Franco svizzero	153,88	153,88	153,94	153,88	153,60	153,80	153,87	153,88	153,88	153,90
Corona danese	83,84	83,84	83,85	88,84	83,30	83,80	83,84	83,84	83,84	83,85
Corona norvegese	88,77	88,77	88,78	88,77	88,50	88,75	88,77	88,77	88,77	88,75
Corona svedese	120,79	120,79	120,80	120,79	120,70	120,70	120,77	120,79	120,79	120,78
Fiorino olandese	178,50	178,50	178,62	178,50	178 —	178,20	178,57	178,50	178,50	178,40
Franco belga	12,7310	12,731	12,73	12,7310	12,70	12,70	12,725	12,7310	12,73	12,73
Franco francese	111,495	111,495	111,55	111,495	111,50	111,50	111,495	111,495	111,49	111,48
Lira sterlina	1511,70	1511,70	1511,50	1511,70	1511 —	1511,70	1511,70	1511,70	1511,70	1511,60
Marco germanico	181,39	181,39	181,44	181,39	181 —	181,30	181,38	181,39	181,39	181,35
Scellino austriaco	25,0760	25,076	25,094	25,0760	25,05	25,05	25,09	25,0760	25,07	25,10
Escudo portoghese	22,80	22,80	22,55	22,80	22,50	22,50	22,50	22,80	22,80	22,75
Peseta spagnola	8,8665	8,8665	8,87	8,8665	8,80	8,85	8,8675	8,8665	8,86	8,86

Media dei titoli del 10 settembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	92,05
Redimibile 3,50 % 1934	98,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,30
» 5 % (Ricostruzione)	91,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,725
» 5 % (Città di Trieste)	91,75
» 5 % (Beni esteri)	89,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,875
» 5,50 % » » 1968-83	89,175
» 5,50 % » » 1969-84	94,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,825
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,85
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,70
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	614,715
Dollaro canadese	604,95
Franco svizzero	153,875
Corona danese	83,84
Corona norvegese	88,77
Corona svedese	120,78
Fiorino olandese	178,535
Franco belga	12,728
Franco francese	111,495
Lira sterlina	1511,70
Marco germanico	181,385
Scellino austriaco	25,083
Escudo portoghese	22,65
Peseta spagnola	8,867

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 14 marzo 1968 al 30 giugno 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 294/68, n. 374/68, n. 535/68 e n. 674/68, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 136/66 (olio di oliva) esportati verso i Paesi terzi e la Grecia.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg (1 u. c. = lire italiane 625) dal 14-3-1968 al 31-3-1968	dal 1°-4-1968 al 30-4-1968	dal 1°-5-1968 al 30-6-1968
ex 15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:			
		- olio di oliva:			
		- - che ha subito un processo di raffinazione (*a*):			
	151, 161	- - - ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, anche se mescolato ad olio di oliva vergine:			
		per esportazioni verso la Grecia	zero	zero	zero
		per esportazioni verso i Paesi terzi	8,880	12,210	13,875
	154, 164	- - - altro (*b*):			
		per esportazioni verso la Grecia	zero	zero	zero
		per esportazioni verso i Paesi terzi	11,920	16,390	18,625
		- - che non ha subito un processo di raffinazione:			
	064, ex 158	- - - olio di oliva vergine:			
		per esportazioni verso la Grecia	zero	zero	zero
		per esportazioni verso i Paesi terzi	8,000	11,000	12,500
	168, ex 158	- - - altri (*c*):			
		per esportazioni verso la Grecia	zero	zero	zero
		per esportazioni verso i Paesi terzi	8,000	11,000	12,500

(*a*) Sono considerati come aventi subito un processo di raffinazione gli oli di oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è del 5 % come massimo e che presentano un coefficiente di estinzione specifica K 268 (densità ottica della soluzione nell'isoottano [2,2,4 trimetilpentano] a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron), pari o superiore a 0,25 (1) e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron, è superiore a 0,01 (2):

(1) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore in acidi grassi liberi secondo la formula:
$K'\,268 = K\,268 - (0{,}023 \times \%$ *del tenore in acidi grassi liberi*$)$

(2) Questa variazione è così definita:
$\Delta K = K\,268 - 0{,}5\,(K\,262 + K\,274)$

(*b*) Sono considerati come rientranti in questa sottovoce gli oli che, oltre alle caratteristiche di cui alla suddetta nota (*a*), hanno una reazione positiva in un'analisi effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato al Regolamento C.E.E. n. 177/66.

(*c*) Sono considerati come rientranti in questa sottovoce gli oli di oliva che hanno la reazione positiva di cui alla suddetta nota (*b*).

(6854)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 22 luglio 1935, n. 1715/R/Gab. con cui al sig. Pichler Antonio, nato a S. Leonardo in Passiria il 4 febbraio 1882, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Biglieri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 10 marzo 1971 dalla sig.ra Cristina Biglieri in Forrer, nata a San Martino in Passiria il 29 dicembre 1917, figlia del predetto, in atto residente a Bolzano in via Castel Weinegg n. 14;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 22 luglio 1935, n. 1715/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Cristina Biglieri in Forrer, nata a S. Martino in Passiria il 29 dicembre 1917 e residente a Bolzano in via Castel Weinegg n. 14, viene ripristinato nella forma tedesca di Pichler.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 12 agosto 1971

p. Il vice commissario del Governo
Il vice prefetto vicario: D'AMICO

(8181)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/35216 in data 31 maggio 1971;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 21 del 22 giugno 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato «avviso-programma» contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti fra le sedi compartimentali.

Roma, addì 22 giugno 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1971
Registro n. 56 *Uff. risc. ferrovie, foglio n.* 24

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti stessi per le varie sedi compartimentali:

Torino	posti	10
Milano	»	10
Verona	»	10
Venezia	»	10
Trieste	»	10
Genova	»	10
Bologna	»	10
Firenze	»	10
Ancona	»	10
Roma	»	10
Napoli	»	10
Bari	»	5
Reggio Calabria	»	5
Palermo	»	5
Cagliari	»	5

La partecipazione al concorso è limitata a un solo compartimento.

1. — *Titolo di studio*

Sono ammessi al concorso gli aspiranti forniti di licenza di scuola media, o di altro titolo equipollente, rilasciata da istituto italiano, anche all'estero, governativo o pareggiato.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, alla segreteria del compartimento prescelto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta, sulla prescritta carta bollata, secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o disguido di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) *ad anni* 39:

per i combattenti o assimilati, decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla lettera *c*).

Le elevazioni di cui alla lettera *f*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato; dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande (vedasi punto 2, primo comma).

I requisiti che danno luogo ai titoli di merito, di preferenza a parità di puntazione complessiva e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 10, devono essere posseduti entro il giorno precedente la data della prova d'esame. Il servizio ferroviario di ruolo sarà valutato fino a tale giorno.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori dei compartimenti delle ferrovie dello Stato per i quali i candidati partecipano al concorso.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di aiuto macchinista.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni della cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio, senza correzione con lenti;

campo visivo normale;

senso cromatico normale;

udito: voce afona percepita a non meno di otto metri da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,55.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso anche dei requisiti speciali sopra indicati, e se giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda. L'accertamento stesso consisterà in una visita medica e in una prova di idoneità psico-attitudinale alla qualifica di aiuto macchinista.

L'esito dell'accertamento verrà notificato agli aspiranti; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere un accertamento d'appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla data della notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla segreteria del compartimento per cui hanno concorso. E' facoltà del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato concedere o meno tale nuovo accertamento, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di accertamento di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, avendovi riportato esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione

Tanto al primo accertamento quanto a quello eventuale di appello i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nominerà la commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario della prova di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e le sedi in cui avrà luogo la prova di esame, data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prova di esame*

L'esame consisterà in una prova scritta nella quale i concorrenti dovranno rispondere a un questionario su argomenti compresi nel programma di cui l'allegato *B*.

La prova sarà valutata dalla commissione esaminatrice assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e negativi per quelle errate o mancate. Nel complesso, la commissione disporrà di 10 punti al massimo. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti.

10. — *Titoli di merito, preferenze, riserva di posti - Graduatorie*

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, al fine della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dalla autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 4 punti così suddivisi:

A) 3 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,01 tutti i centesimi di punto risultanti dalla media finale dei voti del titolo stesso, espressa o rapportata a decimi, a partire dalla media di 7,01 e sino a quella di 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato, non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto, profitto, musica, recitazione, lettura espressiva, nonchè dell'igiene, a meno che quest'ultima voce non sia abbinata alle scienze.

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di classificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il « buono » pari a 7,5/10 e il « lodevole » a 9/10.

B) 1 punto al massimo per la valutazione del servizio di ruolo non demeritevole prestato alle dipendenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, assegnando punti 0,10 per ogni semestre di esso.

Verranno compilate distinte graduatorie di merito per ciascuno dei compartimenti per cui è indetto il concorso.

Ciascuna graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione riportata dai candidati idonei nella prova di esame, aggiungendovi l'eventuale punteggio per la valutazione dei titoli, e tenendo conto, in caso di parità di puntazione com-

plessiva, dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso per ciascun compartimento saranno assegnati secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito; ma con l'osservanza delle riserve di legge.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successive proroghe, il dieci per cento dei posti assegnati al compartimento di Verona è riservato ai candidati meglio classificati nella relativa graduatoria di merito, che abbiano superato apposito esame aggiuntivo di lingua tedesca, consistente in una traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a dimostrare la conoscenza di detta lingua, conseguendo tanto nella traduzione scritta che nel colloquio, una votazione di almeno punti 0,40 su 0,50. Il punteggio riportato non si sommerà a quelli attribuiti per la prova obbligatoria e per gli eventuali titoli di merito.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso per il cennato compartimento di Verona, possono chiedere di sostenere la prova d'esame nella lingua tedesca. In caso di esito positivo di detta prova, i medesimi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in una traduzione scritta dal tedesco, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonche in una conversazione in lingua italiana, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,40 su 0,50. Neanche tale punteggio si sommera a quelli attribuiti per la prova obbligatoria e per gli eventuali titoli di merito. I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 1396/1951.

Le graduatorie compartimentali di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria compartimentale saranno invitati dall'azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1, 3 e 5, nonchè dei requisiti della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici, della buona condotta e della regolare posizione rispetto allo adempimento degli obblighi militari. Questi ultimi requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e conservati all'atto dell'assunzione.

I modi e la forma dei documenti di cui il presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati accertamenti d'ufficio.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione, purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo, saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo quanto previsto dall'art. 14 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e relativa deliberazione del consiglio di amministrazione n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova, nonchè al conseguimento dell'idoneità nell'esame che gli interessati dovranno sostenere al termine del corso di formazione professionale che sarà svolto durante il cennato periodo di prova.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà, da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori, anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso.

Il personale nominato all'impiego a seguito del presente concorso non puo essere trasferito nè distaccato a impianti aventi sede in compartimento diverso da quello per cui ha partecipato al concorso stesso, ovvero, per gli idonei di cui al comma precedente, in compartimento diverso da quello di assegnazione, prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata)

Alla segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato di . . . .(1)

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono aggiungere anche il cognome del coniuge), nato a . . . . il . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare, per codesto compartimento, al concorso a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni successive . . . . . . (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della licenza di . . . . (indicare se di scuola media ovvero specificare il titolo equipollente) conseguita il . . . . presso la scuola . . . . di . . . . ;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di non aver presentato altre domande di ammissione all'attuale concorso, per compartimenti diversi da quello cui la presente domanda è indirizzata;

di accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso-programma di concorso, e in particolare quella di cui agli ultimi due commi del relativo punto 12.

. . . . (2).

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio, o dal segretario comunale; o dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

(1) *Indirizzi delle segreterie compartimentali*:
10125 Torino, via Sacchi, 1;
16126 Genova, via Andrea Doria, 5;
20123 Milano, corso Magenta, 24;
37100 Verona, lungo Adige Capuleti;
30100 Venezia, fondamenta S. Lucia;
34132 Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3;
40123 Bologna, via D'Azeglio, 38;
50123 Firenze, piazza dell'Unità, 1;
60100 Ancona, piazza Cavour, 23;
00185 Roma, via Marsala, 53;
80142 Napoli, palazzo alto, stazione di Napoli centrale;
70123 Bari, corso Italia, 23;
89100 Reggio Calabria, via Cimino, 1;
90100 Palermo, via Roma;
09100 Cagliari, via Roma, 6.

(2) I concorrenti per il compartimento di Verona possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca, ovvero di sostenere in lingua tedesca la prova obbligatoria sottoponendosi poi a un esame di lingua italiana, ai fini specificati dal punto 10 dell'avviso-programma.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

1) ARITMETICA

Operazioni sui numeri interi e decimali. Operazioni sulle frazioni: riduzione delle frazioni ai minimi termini.

Numeri primi: ricerca del massimo comun divisore e del minimo comune multiplo - Criteri di divisibilità - Operazioni sulle potenze e sui radicali - Semplificazioni e trasformazioni di espressioni - Calcolo della radice quadrata - Rapporti e proporzioni; applicazioni e problemi sulle regole del tre semplice e composto; calcoli semplici e percentuali.

Unità di misura del sistema decimale, per grandezze geometriche, peso, capacità; unità di misura del tempo e operazioni relative. Problemi di applicazioni pratiche delle precedenti nozioni.

2) GEOMETRIA

Definizione e proprietà degli enti geometrici; rette perpendicolari e parallele; poligoni; particolari proprietà dei triangoli e del parallelogramma; proprietà dei poligoni regolari.

Circonferenza e cerchio: poligoni inscritti e circoscritti al cerchio. Uguaglianza di poligoni; criteri di uguaglianza per i triangoli. Equivalenza delle figure piane; equivalenze di poligoni e trasformazione di poligoni in altri equivalenti; applicazioni ai triangoli. Teorema di Pitagora e applicazioni.

Similitudine delle figure piane; principali teoremi.

Regola per il calcolo delle aree delle figure piane regolari e irregolari. Calcoli relativi alla circonferenza, al cerchio, agli archi, ai settori, ecc.

Nozioni di geometria solida; angoli diedri; prismi, parallelepipedi e piramidi. Solidi di rotazione, cilindri, coni, sfere; proprietà fondamentali. Regole per la determinazione delle superfici e dei volumi dei solidi e di loro parti. Problemi di applicazione delle nozioni di geometria alla risoluzione di problemi di natura professionale.

3) ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA

Proprietà generali dei corpi con particolare riguardo ai metalli - Proprietà generali dei liquidi e dei gas; concetto di pressione; pressioni dei liquidi nei recipienti - Principio di Archimede: galleggiabilità di un corpo in un liquido - Concetto di peso specifico dei corpi e sua determinazione - Pressione di un gas - Pressione atmosferica; misura delle pressioni.

Concetto di calore e di temperatura; trasmissione del calore nei corpi solidi, liquidi e gassosi - Stati fisici e leggi sui cambiamenti di stato - Effetti della somministrazione del calore in un corpo; dilatazione e leggi relative - Trasformazione del calore in lavoro e viceversa; equivalente della caloria.

Elementi chimici; miscugli, composti - Costituzione della materia - Nozioni generali sui metalli e metalloidi - Nozioni generali sull'aria, acqua, ossigeno, azoto, carbonio - Nozioni generali sui combustibili e sulla combustione.

4) ELEMENTI DI ELETTROTECNICA

Corpi elettrizzati, corpi conduttori e isolanti; elettrizzazione dei corpi - Spostamento di elettricità nei corpi, corrente elettrica; unità di misura delle grandezze elettriche - La pila elettrica e tipi più comuni - Costituzione generale di un circuito elettrico; resistenza dei conduttori e legge di Ohm - Effetti termici, chimici e fisiologici della corrente elettrica; applicazioni al riscaldamento, all'illuminazione. Proprietà e costituzione degli accumulatori elettrici.

Magnetismo e magneti. Cenni sull'elettromagnetismo.

Principio generale di funzionamento della dinamo. Corrente continua - Corrente alternata.

5) MECCANICA E MACCHINE

Concetto di forza; elementi di una forza, rappresentazione grafica e misura delle forze; equilibrio di forze; composizione e scomposizione - Ricerca del centro di gravità di superfici e di solidi - Macchine semplici e condizioni di equilibrio.

Concetto di moto; moto uniforme e moto vario; leggi relative; moto circolare; definizione di velocità e di accelerazione nel moto vario - Misura del lavoro di una forza; unità di misura di lavoro e di potenza.

Attrito dei corpi; attrito diretto e indiretto; nozioni sulla lubrificazione.

Tipi più comuni di caldaie a vapore - Costituzione di una motrice a stantuffo e cenni sulle turbine - Costituzione di un motore a scoppio e di un motore a combustione interna; descrizione dei cicli più comuni.

6) TECNOLOGIA GENERALE

Caratteristiche e proprietà dei materiali metallici più usati nell'industria - Cenni sulla produzione della ghisa, dell'acciaio, del ferro, dell'alluminio. Cenni sulle lavorazioni più importanti dei metalli; fusione, fucinatura, laminazione - Lavorazione alle macchine utensili - Descrizione e impiego del tornio, della limatrice, della fresatrice, della piallatrice, del trapano, della filettatrice.

Strumenti e attrezzi di controllo e di misura delle dimensioni; calibro a nonio.

Trattamenti termici dei metalli; nozioni sulla tempera, sulla cementazione, sulla normalizzazione e rinvenimento.

(7727)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi al 1° anno del 153° corso dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1971 con il quale è stato indetto il concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al 153° corso dell'Accademia militare in Modena, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1971, registro n. 17 Difesa, foglio n. 201;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di allievi al 1° anno del 153° corso dell'Accademia militare in Modena, indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1971, è costituita come appresso:

gen. B.s.p.e. Giannangeli Lelio, presidente;

ten. col. a.s.p.e.(RN) Guerrieri Mario, membro;

Ognibene prof. Giorgio, membro per l'italiano;

Giordani prof. Erio, membro per la geometria e trigonometria;

Bertolini prof. Dino, membro per l'algebra;

cap. f.s.p.e.(RN) Lorenzetti Erasmo, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1971
Registro n. 35 *Difesa, foglio n.* 65

(8148)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato di uno dei vincitori del concorso a dieci posti di « famiglio degli istituti e delle scuole militari di istruzione », nella categoria degli operai qualificati, nel ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 22ª del 20 maggio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 20 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1971, registro n. 20 Difesa, foglio n. 385, con il quale è stato nominato operaio dello Stato uno dei vincitori del concorso a dieci posti di operaio « famiglio degli istituti e delle scuole militari di istruzione », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(8119)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato di uno dei vincitori del concorso a quattro posti di « addetto all'esercizio delle stazioni meteo », nella categoria degli operai specializzati, del ruolo dei servizi generali del Ministero della difesa.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 20ª del 15 maggio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 20 marzo 1971 registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1971, registro n. 18 Difesa, foglio n. 365, con il quale è stato nominato operaio dello Stato uno dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio « addetto all'esercizio delle stazioni meteo » nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1968.

(8120)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e vincitori del concorso per esami a cinque posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità del mese di agosto 1971 è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a cinque posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale in data 20 aprile 1970.

(8171)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico).

Le prove scritte del concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, indetto con il decreto ministeriale 22 luglio 1970, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 6, 7, 9 e 10 dicembre 1971 con inizio alle ore 8,30.

(8172)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3084 in data 30 giugno 1971, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche alle candidate vincitrici del concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1969;

Considerato che per mancata accettazione, sono tutt'ora vacanti le condotte di Samo e Oppido, frazione Piminoro;

Ritenuta la necessità di assegnare dette condotte alle candidate che seguono nella graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le candidate sottosegnate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Pasqualini Maria: Samo;
2) Faccì Teresa: Oppido M., frazione Piminoro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Reggio Calabria, addì 20 agosto 1971

Il medico provinciale: FREZZA

(8109)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.